

Allegato

Recepimento Direttiva SUP – Proposte di criteri per l'individuazione del mono-uso per imballaggi alimentari soggetti all'applicazione della Direttiva

Il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 delega il Governo a recepire nell'ordinamento nazionale anche la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nota anche con il nome Direttiva SUP.

In uno scenario economico già piuttosto complesso, è essenziale ed imprescindibile un fedele recepimento della Direttiva che garantisca l'adozione di misure proporzionate e non discriminatorie che, oltre a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, promuovano la transizione verso un'economia circolare e contribuiscano al corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine occorre (i) escludere l'inserimento di misure più restrittive rispetto ai requisiti minimi della normativa europea, ed (ii) individuare criteri e parametri in grado di delineare chiaramente l'ambito di applicazione della Direttiva stessa, cogliendone appieno gli obiettivi, le disposizioni legali e l'intento del legislatore.

L'adozione delle misure previste dalla Direttiva SUP graverà principalmente sulla filiera delle plastiche in quanto il suo campo di applicazione è focalizzato su determinati prodotti di plastica monouso, oltre che sui prodotti di plastica oxo-degradabile e sugli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Ai fini della corretta trasposizione della Direttiva è dunque prioritario individuare un set di parametri utile a definire correttamente cosa si intenda per prodotto di plastica monouso.

Al riguardo, la Direttiva SUP definisce il prodotto di plastica monouso come *“il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito”* (Art. 3 Definizioni).

Un'ulteriore specificazione sul punto è fornita dal considerando 11 in cui è esplicitato che: *“I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. [...] La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire*

gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo. [...]”.

La preoccupazione principale sul recepimento a livello nazionale della Direttiva nasce a seguito della circolazione delle più recenti bozze di Linee Guida europee, nelle quali non sono stati indicati parametri chiari e coerenti con lo scopo della Direttiva ai fini dell'individuazione del monouso.

In particolare, nella versione di aprile 2021, viene suggerito di utilizzare per i contenitori per alimenti (e coerentemente anche per altri imballaggi per alimenti, compresi quelli flessibili) il valore soglia di 3 litri al di sotto del quale l'imballaggio è considerabile monouso - in analogia con i contenitori per bevande e bottiglie¹.

In questo range – piuttosto ampio - ricadono inevitabilmente anche imballaggi alimentari multiporzione, superando il criterio del monouso tracciato dalla Direttiva che individua tra i parametri utilizzabili anche quello della monoporzione (cfr art. 12 e considerando 12). Si pensi ad esempio che 3 lt di yogurt corrispondono ad oltre 3 kg dello stesso prodotto, il che rende irrealistico il criterio proposto nelle Linee Guida se comparabile con il concetto di monoporzione, che invece appare il parametro più pertinente ai fini dell'individuazione di un campo di applicazione realistico ed efficace.

L'interpretazione data dalle Linee Guida in sostanza amplierebbe il campo di applicazione della Direttiva.

Alla luce di questa impostazione delle Linee Guida, si ritiene opportuno valutare in sede di recepimento l'utilizzo di parametri e criteri per l'identificazione dei prodotti soggetti alla Direttiva che permettano una implementazione semplice e coerente delle misure, nel rispetto del dettato normativo.

Dal testo della Direttiva SUP appare chiaro che le azioni previste dal legislatore coinvolgano in particolare quei prodotti che tendono ad essere dispersi nell'ambiente per volume, dimensione, modalità e destino di utilizzo, come specificato nell'articolo 12 e chiarito nel considerando 12.

¹ With regard to beverage containers, a clear volume and size threshold of three litres above which the Directive does not apply is established in Part C, point (3) of Section I of Part E and point (3) of Part G of the Annex to the Directive. By analogy, the same volume is suggested to be used as threshold regarding food containers to determine if a portion typically can be consumed by one person in one meal session to reflect the provisions of Article 12 and Recital 12 of the Directive and to meet the objective of preventing littering of such containers into the environment.

Prendendo in considerazione nello specifico gli imballaggi alimentari, l'articolo 12 specifica che la normativa si riferisce *“in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione”*². Questo intento risulta ulteriormente chiarito nel considerando 12 che specifica che *non devono essere considerati prodotti di plastica monouso i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità*³.

Appare evidente che impiegare il criterio di singola porzione e/o unità di consumo permetterebbe di individuare le categorie di prodotti monouso in modo coerente con lo spirito della Direttiva.

L'utilizzo di questo parametro risulterebbe di semplice applicazione in quanto il concetto di singola porzione è già presente nel Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che definisce principi, requisiti e responsabilità riguardo alle informazioni sugli alimenti e, in particolare, all'etichettatura degli stessi. Il Regolamento prevede dei casi in cui alcune informazioni possono essere espresse per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio.⁴

Inoltre, il DM MiSE 19 novembre 2020⁵ sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale facoltativo “NutrInform Battery” in applicazione dell'articolo 35 del citato Regolamento 1169/2011 (“Forme di espressione e presentazioni supplementari”), che consente di informare il consumatore sul fabbisogno di energia e di nutrienti assunti con una porzione di alimento: l'operatore alimentare che sceglie di aderire volontariamente alla presentazione di dati complementari come il

² Art.12: *“Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.”* [...]

³ Considerando (12): *“[...] In considerazione dei criteri definiti nella presente direttiva, sono esempi di contenitori per alimenti da considerare prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i seguenti contenitori: contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci. Sono esempi di contenitori per alimenti che non devono essere considerati prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.”*

⁴ Regolamento europeo 1169/2011, Art 33: Espressione per porzione o per unità di consumo.

⁵ Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011. GU Serie Generale n.304 del 07-12-2020.

logo nutrizionale “NutrInform Battery”, è chiamato quindi a identificare la quantità di alimento corrispondente alla singola porzione o unità di consumo.

Seppur ad oggi non sussiste obbligo per l’operatore alimentare di introdurre in etichetta l’identificazione della singola porzione o unità di consumo, né uno standard di riferimento per la loro definizione, questi parametri sono già stati identificati a livello normativo dalla legislazione sopra citata.

Auspichiamo pertanto che in sede di recepimento della direttiva venga identificato come standard da utilizzare per la definizione di porzione o per unità di consumo lo stesso criterio adottato dal citato DM “NutrInform Battery”. Così facendo, infatti, si utilizzerebbe un criterio già presente nell’ordinamento nazionale, ottenendo un duplice vantaggio: si garantirebbe una coerenza sistemica, giacché la monoporzione troverebbe il medesimo trattamento all’interno dell’ordinamento e si darebbe maggior impulso all’applicazione del NutrInform Battery, con i conseguenti benefici per i consumatori. Inoltre, la misura integrerebbe le informazioni rese in sede di etichettatura degli imballaggi per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio⁶, offrendo al consumatore un set informativo completo e immediatamente accessibile e mettendolo nelle condizioni di operare una scelta informata e consapevole sia dal punto di vista nutrizionale che ambientale.

In Annesso I è riportato un esempio di applicazione di schema decisionale per una specifica categoria considerata all’interno della Direttiva SUP: i contenitori per alimenti (gli stessi criteri sono applicabili anche per gli imballaggi flessibili).

⁶ Art. 219, comma 5 del DLgs 152/2006.

ANNESSO I

Sulla base di quanto indicato nella Direttiva SUP, si propone uno schema decisionale di identificazione dei contenitori per alimenti monouso in plastica soggetti alla direttiva SUP e una tabella con alcuni esempi.

Nella PARTE A della Direttiva SUP a cui rimanda l'Art. 4 (Riduzione del consumo)⁷, sono citati specificatamente i contenitori per alimenti (che sono inseriti anche nelle PARTI E e G), descritti come:

“recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- A. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;*
- B. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e*
- C. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,*

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.”


A proposito del sopra menzionato punto C riferito agli alimenti che non necessitano di ulteriore preparazione, segnaliamo che la necessità di lavare, pelare e tagliare un alimento è esclusa in modo del tutto arbitrario dalle condizioni che permettono ad un packaging di non ricadere nel campo di applicazione della SUP.

Tale decisione si pone in contrasto con qualsiasi requisito minimo di igiene e sicurezza degli alimenti nonché, palesemente, con il concetto di consumo “on the go” o comunque di consumo in ambienti non confinati e quindi ancora una volta in contraddizione con quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva.

Nel recepimento della Direttiva, dunque, anche queste modalità di preparazione andrebbero elencate alla stregua di cottura, bollitura, ecc..



⁷ Art. 4: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, [...] Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale e accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. [...]”.




Inoltre, nella PARTE B relativa all'applicazione dell'Art.5 (Restrizioni all'immissione sul mercato)⁸ la stessa descrizione dei contenitori per alimenti di cui sopra viene applicata anche per quelli in polistirene espanso.





⁸ Art. 5: "Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile."

Esempi di identificazione dei contenitori per alimenti mono-uso in plastica.

<i>Esempi</i>	<i>Materiale</i>	<i>Mono-uso</i>		<i>Consumo immediato</i>			<i>Applicazione SUP</i>
Descrizione	Il contenitore è costituito in plastica (parzialmente o totalmente)?	L'alimento contenuto corrisponde alla porzione singola/unità di consumo?	L'alimento nel suo contenitore è venduto singolarmente?	L'alimento è pronto per essere consumato senza ulteriore preparazione?	Il contenitore è progettato per il consumo immediato?	L'alimento è tipicamente consumato dal contenitore?	Incluso/escluso nello scopo della Direttiva
<p>Contenitore in plastica contenente alimento caldo o freddo pronto per essere consumato senza ulteriori preparazioni</p> 	SI	SI	SI	SI	SI	SI	INCLUSO
<p>Contenitore di porzioni multiple di alimento (es. yogurt)</p> 	SI	SI	NO	SI	SI	SI	ESCLUSO

<i>Esempi</i>	<i>Materiale</i>	<i>Mono-uso</i>		<i>Consumo immediato</i>			<i>Applicazione SUP</i>
Descrizione	Il contenitore è costituito in plastica (parzialmente o totalmente)?	L'alimento contenuto corrisponde alla porzione singola/unità di consumo?	L'alimento nel suo contenitore è venduto singolarmente?	L'alimento è pronto per essere consumato senza ulteriore preparazione?	Il contenitore è progettato per il consumo immediato?	L'alimento è tipicamente consumato dal contenitore?	Incluso/escluso nello scopo della Direttiva
Contenitori in plastica contenenti prodotti dolciari multiporzione 	SI	NO	SI	SI	SI	NO	ESCLUSO
Contenitori in plastica contenenti prodotti dolciari monoporzione 	SI	SI	SI	SI	SI	SI	INCLUSO
Contenitori di cibo da consumarsi previa preparazione (es: carne, pesce, pasta) 	SI	SI/NO	SI	NO	NO	NO	ESCLUSO

<i>Esempi</i>	<i>Materiale</i>	<i>Mono-uso</i>		<i>Consumo immediato</i>			<i>Applicazione SUP</i>
Descrizione	Il contenitore è costituito in plastica (parzialmente o totalmente)?	L'alimento contenuto corrisponde alla porzione singola/unità di consumo?	L'alimento nel suo contenitore è venduto singolarmente?	L'alimento è pronto per essere consumato senza ulteriore preparazione?	Il contenitore è progettato per il consumo immediato?	L'alimento è tipicamente consumato dal contenitore?	Incluso/escluso nello scopo della Direttiva
Contenitori in polistirene espanso di cibo da consumarsi previa preparazione (es: carne, pesce, pasta) 	SI	SI/NO	SI	NO	NO	NO	ESCLUSO
Contenitori di alimenti secchi monoporzione che richiedono acqua calda per essere consumati (es. noodles, zuppe) 	SI	SI	SI	NO	SI	SI	ESCLUSO

<i>Esempi</i>	<i>Materiale</i>	<i>Mono-uso</i>		<i>Consumo immediato</i>			<i>Applicazione SUP</i>
Descrizione	Il contenitore è costituito in plastica (parzialmente o totalmente)?	L'alimento contenuto corrisponde alla porzione singola/unità di consumo?	L'alimento nel suo contenitore è venduto singolarmente?	L'alimento è pronto per essere consumato senza ulteriore preparazione?	Il contenitore è progettato per il consumo immediato?	L'alimento è tipicamente consumato dal contenitore?	Incluso/escluso nello scopo della Direttiva
Contenitore in polistirene espanso per alimenti monoporzione che non richiede ulteriore preparazione 	SI	SI	SI	SI	SI	SI	INCLUSO
Contenitore in polistirene espanso per alimenti multiporzione che non richiede ulteriore preparazione 	SI	NO	SI	SI	NO	NO	ESCLUSO